Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1601

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIORINO, DONNO, EVANGELISTA, FLORIDIA, GALLICCHIO, GIANNUZZI, GUIDOLIN, MORONESE, ROMANO e VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2019

Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo l'Istat, in Italia un adolescente su due è vittima di episodi di bullismo. Non solo, ma uno studente ogni cinquanta lamenta aggressioni e soprusi quotidiani. Daniel Goleman, docente di psicologia all'Università di Harvard e apprezzato consulente a livello mondiale, già sulla metà degli anni Novanta, nel fortunato saggio *Emotional intelligence* notava come gli insegnanti cominciassero « a capire che esiste un diverso tipo di lacuna, assai pericolosa: "L'analfabetismo emozionale" ». Goleman individuava già in quel periodo la rivoluzione digitale quale fattore principale che incide in profondità sui comportamenti dei giovani. Ridimensionando il tempo trascorso in relazioni dirette, la televisione e i videogiochi ostacolano il generarsi e lo sviluppo dell'intelligenza e della sensibilità pregiudicando altresì una corretta capacità di gestione emozionale. Goleman conclude che i danni causati dalla rivoluzione digitale e dalle conseguenti profonde trasformazioni sociali devono essere valutati e affrontati sia dagli educatori che dagli psicologi con il supporto dell'insegnamento dell'educazione emotiva a scuola e nel contesto familiare.

Se, quindi, l'istruzione « deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali » (come recita l'articolo 26, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani), essa non può essere limitata al solo insegnamento dell'educazione civica. Nel medesimo tempo la « didattica delle emozioni » appare un ottimo strumento educativo, finalizzato com'è a una significativa riduzione di fenomeni – purtroppo assai diffusi – quali appaiono quelli relativi al consumo di droghe, al bullismo o alle varie forme di disagio adolescenziale.

In Danimarca, l'ora settimanale di empatia è una « lezione-non lezione »: in un'atmosfera di condivisione, i legami si consolidano intorno alla comprensione empatica. Negli Stati Uniti prima della riforma di Obama (che ne ha introdotto l'obbligatorietà dal 2014), secondo ciò che riferisce Goleman, il canovaccio dell'ora di scienza del sé si svolgeva in piccoli gruppi di studio in classi di scuole private, senza sedie né banchi allo scopo di eliminare le barriere relazionali. In Spagna, invece, l'ora di intelligenza emotiva, introdotta di recente, è ispirata al modello di *Problem Solving* creativo dello psicologo Edward De Bono. La finalità è di insegnare ai più piccoli a ricercare da soli le soluzioni e a essere autonomi e responsabili.

In Austria, il Ministero della salute raccomanda l'introduzione dell'educazione emotiva per contribuire a uno sviluppo salutare e al benessere del bambino. Alcune pratiche e progetti riguardanti l'educazione emotiva sviluppati si focalizzano sull'approccio olistico delle scuole di Waldorf e Rudolf Steiner, mentre non mancano iniziative a livello regionale. L'Ungheria ha introdotto su scala nazionale l'etica come materia obbligatoria a scuola, per cui si affrontano temi relativi all'educazione emotiva come valori, morale, connessione con gli altri, differenze tra bene e male. Altri programmi avviati a Budapest si concentrano su tale modello per prevenire l'abbandono scolastico, ossia uno dei problemi più sentiti nel sistema di istruzione ungherese. Analogamente all'Ungheria, anche per la Romania l'abbandono scolastico è una priorità e quindi l'educazione emotiva è considerata principalmente come un mezzo

per ridimensionare tale fenomeno. Un approccio simile viene attuato anche in Turchia insieme con molti altri progetti che tentano di combattere l'abbandono scolastico; questa problematica ha caratteristiche particolari in Turchia visto che spesso è causata da difficoltà economiche e colpisce maggiormente bambine e ragazze, motivo per cui il programma prende in considerazione diversi aspetti dell'educazione emotiva.

Va aggiunto un altro aspetto rilevante, ossia che l'educazione emotiva è funzionale anche a prevenire traumi da stress, e può considerarsi fondamentale anche in ambito lavorativo. Secondo il *World Economic Forum* le abilità che sarà necessario avere sul lavoro già dal prossimo decennio, sono tra le altre, la creatività, l'innovazione, la *leadership*, l'influenza sociale e l'intelligenza emozionale. Tanto che pare legittimo domandarsi se stiamo preparando i nostri figli per il futuro che li aspetta, dal momento che Il sistema educativo non è cambiato molto dalla rivoluzione industriale e fatica ad adeguarsi ai tempi.

Obiettivo del presente disegno di legge è quello di introdurre nell'offerta formativa l'educazione emotiva, utilizzando a tale scopo l'« ora alternativa », al momento di fatto priva di contenuti didattici specifici.

Tra gli obiettivi che s'intendono perseguire rientrano il miglioramento del clima relazionale tra studenti nonché tra studenti e insegnanti, l'ottimizzazione dei contesti di apprendimento; la prevenzione della dispersione scolastica; il recupero del ruolo sociale della scuola come centro del territorio; la progressiva riduzione dei casi di bullismo (grazie al lavoro sull'empatia) e di altri fenomeni devianti; il ripristino del clima di benessere a scuola; una maggiore distensione dei rapporti tra istituzione scolastica e famiglie; la prevenzione dei casi di isolamento e di depressione tra gli adolescenti (la cosiddetta « sindrome di Hikikomori », che in giapponese significa « stare in disparte », e che colpisce adolescenti, anche italiani); un recupero dei valori positivi come patrimonio dei ragazzi che dovrà accompagnarli nella vita adulta. L'insegnamento dell'educazione emotiva mira a prevenire e gestire forme di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza negli ambiti scolastico, familiare e sociale, che possono determinare comportamenti devianti e discriminatori, come, ad esempio, bullismo, cyberbullismo, *hate speech*, discriminazione fondata su razza, genere, o credi religiosi. L'educazione emotiva e al rispetto del valore della persona umana si traduce anche in educazione alle differenze linguistiche, culturali, religiose, comportamentali, di genere e alla prevenzione di discriminazioni contro ogni diversità, con particolare ma non esclusivo riferimento a quella di genere.

L'iniziativa legislativa mira anche ad agevolare la diffusione del metodo sperimentato della *Philosophy for children*, un programma educativo ideato sulla metà degli anni '70 dal filosofo statunitense Matthew Lipman, professore emerito alla *Montclaire State University*, il cui scopo didattico-pedagogico è quello di incrementare le capacità cognitive complesse, intese come abilità linguistico-espressive e sociali. La sua valenza è ampiamente documentata dall'esperienza decennale nei Paesi in cui la *Philosophy for children* è diffusa a partire dai vari cicli scolastici e in differenti contesti educativi, in particolare negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, in Corea, in diversi Stati africani ed europei. Dalla fine degli anni '90, anche la *Division of philosophy* dell'UNESCO sostiene il programma.

In tale ottica, l'approccio della filosofa Martha Nussbaum, docente di diritto ed etica all'università di Chicago e capofila della *Philosophy for children*, mette in luce che l'arretramento della cultura umanistica a vantaggio della tecnica e dell'apprendimento di un *know-how* sempre più spiccatamente pratico ha anch'esso contribuito all'inaridi-

mento della funzione della scuola e di conseguenza alla « disumanizzazione » della formazione dei ragazzi.

Esemplare, in tal senso, un passaggio del lavoro della Nussbaum, *Coltivare l'umanità*, laddove viene evidenziato che « il bambino inizia ad acquisire capacità morali fondamentali nel momento in cui comincia a raccontare in prima persona e ad ascoltare racconti. Persino una semplice canzone infantile come *Brilla, brilla piccola stella, come posso sapere chi sei?* porta i bambini a provare un senso di meraviglia, un senso di mistero che mescola curiosità e timore. I bambini immaginano questa piccola stella e in questo modo imparano a figurarsi che una semplice forma nel cielo può avere una sua interiorità, da un lato misteriosa, dall'altro simile alla propria. Essi imparano ad attribuire una vita, emozioni e pensiero a sostanze il cui mondo interiore è loro precluso. Con il passare del tempo, i bambini compiono queste azioni in modo sempre più sofisticato, ascoltando e riferendo racconti su animali e su uomini. Questi racconti influiscono sui loro tentativi di spiegarsi il mondo e sulle loro azioni. Un bambino che non abbia avuto la possibilità di ascoltare o di elaborare storie è un bambino che manca della capacità di guardare al mondo con prospettive diverse. Non è infatti possibile osservare direttamente l'interiorità delle persone, come non è possibile osservare quella delle stelle. È necessario immaginare questi aspetti che rimangono nascosti alla vista. Non potrò pensare che questo insieme di membra che ho di fronte prova emozioni, sentimenti e pensieri come quelli che io stesso provo, finché non avrò avuto la possibilità di stimolare la mia immaginazione attraverso il racconto [...]. L'immaginazione narrativa è dunque uno strumento necessario per prepararsi ad affrontare correttamente l'interazione morale. Abituarsi ad agire in maniera empatica e a riflettere sull'interiorità di chi ci troviamo di fronte concorre alla formazione di un certo tipo di cittadino e di una certa forma di comunità: una comunità che approfondisca e sviluppi la sensibilità simpatetica nei confronti dei bisogni degli altri e che comprenda in che modo le circostanze orientano questi bisogni, nel rispetto dell'individualità e del diritto alla *privacy*. Si può giungere a questo risultato grazie al modo in cui l'immaginazione letteraria spinge a interessarsi al destino dei personaggi e rende manifesta la loro ricchezza interiore, cosa non sempre immediatamente visibile ».

Una sperimentazione della *Philosophy for children* è stata avviata in alcune scuole di Roma, su richiesta dei docenti, i quali hanno avanzato l'idea di rendere questo specifico laboratorio didattico di sviluppo del pensiero complesso e critico, fin dalla più tenera età, momento ricorrente, con cadenza settimanale, in classi di scuola primaria e secondaria.

Nello specifico dell'articolato:

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del disegno di legge, ovvero favorire il pieno sviluppo della persona umana attraverso lo sviluppo dell'empatia, l'educazione al reciproco rispetto, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, alle differenze linguistiche, culturali, religiose, comportamentali, di genere, nonché alla prevenzione di discriminazioni contro ogni diversità – con particolare ma non esclusivo riferimento a quella di genere – e al diritto all'integrità personale e al « riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili » di cui alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Tale educazione viene modulata attraverso strumenti didattici e interventi educativi appropriati al livello cognitivo degli allievi. La scuola, anche attraverso l'insegnamento dell'educazione emotiva, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini e il sentimento di appartenenza di insegnanti, studenti e famiglie ad una comunità ispirata dalla solidarietà e dal rispetto della persona umana. Per un

triennio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'offerta formativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado è integrata, nell'ambito delle attività alternative e in via sperimentale, con l'insegnamento dell'educazione emotiva, mirato alla formazione integrale e integrata della persona.

L'articolo 2 si riferisce al personale docente, stabilendo in particolare i criteri per la selezione e la partecipazione, nonché le modalità di valutazione cui devono attenersi i docenti incaricati dell'insegnamento dell'educazione emotiva. Questo può essere affidato al personale docente interamente o parzialmente a disposizione dell'istituzione scolastica o della rete di scuole, afferente tanto alle classi di concorso relative all'area pedagogica, psicologica e delle scienze della formazione, quanto alle aree umanistiche o riconducibili alle scienze giuridiche e sociali, ovvero a personale adeguatamente formato, peraltro in conformità con il carattere interdisciplinare dell'insegnamento dell'educazione emotiva.

La partecipazione del personale docente ai lavori degli organi collegiali dell'istituzione scolastica o della rete di scuole, alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono del suddetto insegnamento, ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all'attribuzione del credito scolastico, avviene in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, e dell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015 n. 107, e in conformità alle circolari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.129 e n.130 del 3 maggio 1986. Il collegio dei docenti nomina tra i docenti un referente dell'educazione emotiva, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate.

L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia e d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, sono individuate le direttive programmatiche per l'inserimento, in via sperimentale, dell'insegnamento dell'educazione emotiva, prevedendo in particolare: misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti; il materiale idoneo, i possibili supporti e dispositivi necessari nonché gli interventi educativi finalizzati ad avviare l'insegnamento dell'educazione emotiva; forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali; la disciplina per lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale docente della scuola di ogni ordine e grado con riferimento all'insegnamento dell'educazione emotiva; le modalità di valutazione dei risultati conseguiti raccolti e trasmessi dagli istituti che hanno aderito alla sperimentazione, da attuare in formato digitale avvalendosi di un apposito spazio dedicato sul portale istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

È infine previsto che le istituzioni scolastiche coinvolgano a ogni livello le famiglie e il personale non docente attraverso la loro inclusione nel percorso di sperimentazione.

L'articolo 4 prevede che per la formazione dei docenti di cui all'articolo 2, comma 1, le università provvedano a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di educazione emotiva, in conformità alle finalità della legge, per un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, favorendo lo sviluppo di adeguate competenze pedagogiche e didattiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli ordinamenti didattici universitari sono integrati in conformità con la legge medesima.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge promuove l'insegnamento dell'educazione emotiva, che coinvolge le dimensioni cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti, attraverso la formazione integrale e integrata della personalità dei soggetti in età evolutiva**,** favorendo il pieno sviluppo della persona umana attraverso lo sviluppo dell'empatia, l'educazione al reciproco rispetto, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, alle differenze linguistiche, culturali, religiose, comportamentali, di genere, finalizzata alla prevenzione di discriminazioni contro ogni diversità, con particolare ma non esclusivo riferimento a quella di genere, nonché al diritto all'integrità personale e al riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili di cui alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Tale educazione è modulata attraverso strumenti didattici e interventi educativi appropriati al livello cognitivo degli allievi. La scuola, anche attraverso l'insegnamento dell'educazione emotiva, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini e il sentimento di appartenenza di insegnanti, studenti e famiglie a una comunità ispirata dalla solidarietà e dal rispetto della persona umana.

2. Nel rispetto dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n.107, in conformità alle circolari del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca n. 129 e n. 130 del 3 maggio 1986, nonché dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, per un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'offerta formativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado è integrata, nell'ambito delle attività alternative e in via sperimentale, con l'insegnamento dell'educazione emotiva, mirato alla formazione integrale e integrata della persona.

Art. 2.

(Personale docente)

1. L'insegnamento dell'educazione emotiva di cui all'articolo 1 è a carattere interdisciplinare e può essere affidato al personale docente interamente o parzialmente a disposizione dell'istituzione scolastica o della rete di scuole, afferente alle classi di concorso relative all'area pedagogica, psicologica, delle scienze della formazione, nonché alle aree umanistiche o a quelle riconducibili alle scienze giuridiche e sociali.

2. Il collegio dei docenti nomina tra i propri membri un referente dell'educazione emotiva, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate. In qualità di docenti che svolgono attività alternativa, i docenti incaricati dell'insegnamento dell'educazione emotiva:

a) partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali dell'istituzione scolastica o della rete di scuole, ivi comprese le procedure relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono del suddetto insegnamento;

b) partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all'attribuzione dei crediti scolastici.

3. La valutazione dei soggetti destinatari dell'insegnamento dell'educazione emotiva

si esprime mediante un giudizio, non fa media alla conclusione dell'anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione.

Art. 3.

(Direttive programmatiche)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di loro competenza, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive programmatiche per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento dell'educazione emotiva di cui all'articolo 1.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati, in particolare:

a) le misure, i tempi dedicati e i contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare dell'insegnamento dell'educazione emotiva, rivolti agli alunni e agli studenti;

b) il materiale idoneo, i possibili supporti, i dispositivi nonché gli interventi educativi finalizzati ad avviare l'insegnamento dell'educazione emotiva;

c) le forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali;

d) la disciplina per lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado con riferimento alla formazione integrale e integrata della persona attraverso l'insegnamento dell'educazione emotiva;

e) le modalità di valutazione dei risultati conseguiti raccolti e trasmessi dagli istituti che hanno aderito alla sperimentazione, da attuare in formato digitale, avvalendosi di un apposito spazio dedicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono a ogni livello le famiglie e il personale non docente attraverso la loro inclusione nel percorso di sperimentazione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Offerta formativa nelle università)

1. Per la formazione dei docenti di cui all'articolo 2, comma 1, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di educazione emotiva, in conformità alle finalità della presente legge, per un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, favorendo lo sviluppo di adeguate competenze pedagogiche e didattiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordinamenti didattici universitari sono integrati in conformità alle finalità della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attività di formazione e di aggiornamento del personale docente di cui all'articolo 2, comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

€ 1,00